COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **TOZZI CONDIVI**

INDI

DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ERMINI e MARTINO GAETANO: Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (614, 642-*B*) . 169

PRESIDENTE 169

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

CENGARLE ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1071);

FERRI MAURO ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1460) 172

PRESIDENTE 172, 173, 175, 176

COLLESELLI, *Relatore* 172, 174, 176

CARIOTA FERRARA 172, 173

NANNUZZI 172, 173, 174, 175

ARMATO 172

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 173, 175

TOZZI CONDIVI 174

Votazione segreta:

PRESIDENTE 177

La seduta comincia alle 10.

MARTUSCELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano: Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (614, 642-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici », d'iniziativa dei deputati Ermini e Martino Gaetano.

Nella precedente seduta non abbiamo potuto iniziare la discussione degli articoli di questa proposta di legge, perché mancava il parere della V Commissione Bilancio, che ha successivamente espresso parere favorevole.

Passiamo agli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successi-

vamente in votazione gli articoli modificati dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonché agli impiegati – in possesso dell'anzidetto titolo di studio – che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad Archivista o equiparata e abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo C) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente leglege del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonché agli impiegati – in possesso dell'anzidetto titolo di studio – che nell aprima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica no ninferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

L'esame speciale, di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso ».

Poiché non vi sono emendamenti ed osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore o di sostituto del direttore amministrativo, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, cordispondenti a quelle di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di prim oragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore del drettore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposti in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo no nsia rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo.

Poiché non vi sono emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La VI Commissione del Senato ha approvato il seguente articolo aggiuntivo, che diventa articolo 6:

In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver raggiunto il limite di età e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applica la concessione prevista dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.

Gli articoli 6 e 7, divenuti rispettivamente 7 e 8 non sono stati modificati.

Il Senato ha approvato il seguente articolo 9 aggiuntivo:

La decorrenza, ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è fissata:

a) dal 1° maggio 1948, per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1° maggio 1948;

b) dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento del richiesto titolo di studio, se conseguito posteriormente alla data di nomina in ruolo, con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex-combattenti ed assimilati.

Poiché non vi sono emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1973, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1071); Ferri Mauro ed altri: Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (1460).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge connesse: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande », d'iniziativa dei deputati Cengarle e altri e: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande », d'iniziativa dei deputati Ferri Mauro, Albertini, De Pascalis, Usvardi, Jacometti, Principe, Fortuna e Baldani Guerra.

COLLESELLI, *Relatore*. Comunico che il comitato ristretto, come si era convenuto, ha predisposto un nuovo testo unificato. In questo nuovo testo ci siamo preoccupati di meglio distribuire i posti disponibili, in seguito alla soppressione dei ruoli degli ispettori sanitari, in relazione alle esigenze effettive del Ministero della sanità. È proposto, inoltre, dal relatore un articolo aggiuntivo, in cui si fa riferimento alle promozioni interne per alcune carriere già esistenti. Ci siamo preoccupati anche di coprire i posti iniziali delle carriere, che hanno avuto posti in aumento, perché questi non possono rimanere scoperti. Criterio determinante nella distribuzione dei posti è stato di verificare che la legge non portasse aumento di spesa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli del testo predisposto dal comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo 1:

Il ruolo della carriera direttiva degli Ispettori sanitari del Ministero della sanità, istituita dall'articolo 15 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è soppresso.

Le tabelle 2, 3, 4 e 7 del quadro 1, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge.

Non si applica per gli aumenti degli organici previsti dalla presente legge il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Comunico che l'onorevole Cariota Ferrara ha presentato il seguente emendamento come articolo aggiuntivo:

« I posti che, nei ruoli dei medici e veterinari provinciali, in applicazione della presente legge verranno a rendersi vacanti, saranno attribuiti di preferenza mediante promozione al grado superiore a quello rivestito alla data della entrata in vigore della presente legge, al personale dell'ex ministero dell'Africa italiana inquadrato nei ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, ovvero in seguito a pubblico concorso, in qualifica inferiore a quella posseduta nel ministero di provenienza anche se a contratto tipo ».

CARIOTA FERRARA. Questo emendamento si riallaccia alla proposta di legge n. 1048 presentata dall'onorevole Scalia, e tende alla sistemazione degli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, i quali si trovano in una condizione di profonda sperequazione, in quanto ad essi non viene riconosciuto il servizio precedentemente prestato.

COLLESELLI, *Relatore*. Ritengo che la proposta del collega Cariota Ferrara, semmai, debba essere discussa a parte e che non possa esser considerata nel provvedimento, che noi stiamo discutendo.

NANNUZZI. Mi sembra che l'onorevole collega dovrebbe tenere presente che le norme sulle promozioni sono stabilite nello statuto degli impiegati dello Stato. Una preferenza del tipo di quella proposta dal collega Cariota Ferrara non può essere sancita dalla legge, perché diventerebbe un elemento di dubbio nell'insieme delle norme che sono precisamente fissate per tutti gli impiegati dello Stato. La proposta dell'onorevole Cariota Ferrara potrebbe essere inserita solamente in una legge, che fissasse nuove norme, nuovi principî, nuovi criteri, fra i quali potrebbe avere rilevanza anche quello della provenienza. Il provvedimento, cioè, potrebbe essere inserito soltanto in una legge che modificasse le norme attualmente in vigore per le promozioni. Mi sembra che questa dovrebbe essere la direttiva per quanto riguarda la presentazione o meno di questo emendamento.

ARMATO. Concordo con l'onorevole Nannuzzi sul fatto che la questione sollevata dal collega Cariota Ferrara – cioè quella del per-

sonale proveniente dal Ministero dell'Africa italiana che ritiene di non essere stato sufficientemente ben trattato – è un problema di carattere generale non solo del Ministero della sanità, ma di tutto il personale di tale provenienza assegnato alle varie amministrazioni.

CARIOTA FERRARA. Chiedo che sia posto in votazione il mio emendamento.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cariota Ferrara.

(*Non è approvato*).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Presso ogni ufficio del Medico provinciale e del Veterinario provinciale verranno destinati, con le funzioni ed i poteri degli Ispettorati sanitari, previsti dagl iarticoli 17 e seguenti della legge 26 febbraio 1963, n. 441, uno o più funzionari appartenenti alle carriere direttive dei medici, dei veterinari o dei chimici del Ministero della sanità.

(*È approvato*).

ART. 3.

L'ultimo comm adell'articolo 16, il primo e il penultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 22 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Per la specializzazione ed il perfezionamento dei funzionari che saranno destinati ad espletare le funzioni di ispettore sanitario, dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità, nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

(*È approvato*).

Il relatore Colleselli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono conferiti mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi a partecipare i consiglieri di I classe entrati in servizio a seguito di concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ovvero in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonché i consiglieri di I classe che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di almeno 11 anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura.

I posti attribuiti in aumento dalla presente legge nelle qualifiche di direttore di sezione, di direttore di divisione e di ispettore generale, o qualifiche equiparate, debbono essere conferiti dopo che siano stati espletati i concorsi di ammissione da bandirsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge per un numero di posti corrispondenti all'aumento della dotazione organica di ciascun ruolo.

Il Sottosegretario Volte ha presentato il seguente emendamento: sostituire le parole: « che siano stati espletati », con le altre: « in concomitanza con l'espletamento ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo emendamento ha soltanto lo scopo di rendere immediatamente esecutiva la legge.

NANNUZZI. Proprio quello che noi non volevamo.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Lo scopo dell'emendamento è di portare avanti questa legge, ma nello stesso tempo di portare avanti l'assunzione di nuovi funzionari; cioè, praticamente, completare i quadri che questa legge determina, attraverso l'assunzione di nuovo personale e la promozione di quello esistente già nei ruoli del Ministero.

Con la dizione concordata si perderebbe del tempo, perché essa dice: « dopo »; passa perciò almeno un anno di tempo.

Onorevole Nannuzzi, non c'è nessuna preoccupazione. L'amministrazione vuole quello che vuole lei: che siano immediatamente immessi i nuovi vincitori del concorso. Questo vogliamo anche noi, ma che avvenga più speditamente possibile. Ecco lo scopo di questo emendamento.

NANNUZZI. Non era mia intenzione entrare nel merito dei problemi che abbiamo esaminato nel comitato ristretto, anche perché se si entra nel merito di questi problemi, credo che le questioni che ritornano siano tali che potrebbero portare, almeno da parte nostra, a orientamenti e decisioni diverse da quelle che abbiamo assunto nel comitato ristretto.

Io spero che il Governo ritiri il proprio emendamento perché, nel caso che non lo ritirasse, mi vedrei costretto, mio malgrado, a rivedere la nostra posizione nei riguardi del provvedimento e ciò dico, perché non ci siano equivoci. Io sono giunto alla conclusione di dare l'assenso alla legge in rappresentanza della mia parte politica e di non porre ostacoli o ritardi alla sua approvazione, dopo le dichiarazioni del Ministro fatte nella seduta precedente.

Le questioni, che sono sorte sono di una certa gravità e noi avremmo voluto sentirle affrontare dal rappresentante del Governo. Noi ci troviamo di fronte alla mancata applicazione di una legge votata dal Parlamento e voluta dal Governo. Le ragioni per le quali questa legge non è stata applicata dalle relazioni di presentazione delle due proposte di legge non sono dette. Risulta che per due volte il Ministero della sanità ha indetto concorsi e per due volte questi concorsi sono stati sospesi. Sono stati indetti concorsi per coprire i posti che il Parlamento aveva dato in organico al nuovo ruolo istituendo gli ispettori sanitari, e sono stati sospesi. I motivi non li conosciamo ufficialmente, ma ufficiosamente è risultato che le categorie interessate - non voglio specificare – si sono opposte all'attuazione di quella legge. Il risultato è stato che da due anni i concorsi non sono stati espletati, il ruolo non è stato istituito, il personale nuovo che doveva entrare nell'amministrazione non è stato assunto. Questi stessi posti, che dovevano essere coperti da altri, oggi li attribuiremmo a coloro che erano in ruolo prima. E li attribuiamo partendo da una qualifica che è pari a quella dell'istituendo ruolo, contro la quale il personale in servizio si è mobilitato.

Onorevole Sottosegretario, noi stiamo aggiustando una situazione che a mio parere è abnorme. L'unico limite che si può mettere per dare al Governo e al Ministero la possibilità di fare entrare rapidamente personale nuovo è quello di collegare l'espletamento dei concorsi e la loro conclusione, dopo l'esperienza fatta che per ben due volte i concorsi sono stati indetti e sono stati sospesi. Se le promozioni verranno effettuate nel momento in cui i concorsi saranno indetti, chi ci garantisce che i concorsi potranno trovare la loro conclusione? Noi, invece, colleghiamo l'espletamento dei concorsi e la loro conclusione alle promozioni. Si farà in modo che i concorsi siano espletati e conclusi rapidamente e il personale entri nei posti.

Sono trascorsi due anni da allora. La mobilitazione dell'opinione pubblica portò alla conclusione di quella legge. Per due anni quella legge non è stata applicata. Se vogliamo venire incontro alle esigenze dell'opinione pubblica e del Ministero, dobbiamo collegare strettamente le due cose, non nella maniera che ci propone il Governo, ma nella maniera proposta dal comitato ristretto. Prima si debbono espletare i concorsi e assumere il personale. Altrimenti, nessuno ci garantisce che i concorsi potranno essere esplicati rapidamente e che il Ministero abbia a disposizione il personale nuovo, che da due anni era stato riconosciuto necessario.

COLLESELLI, *Relatore*. L'onorevole Nannuzzi ha ripetuto qui alcune considerazioni fondamentali già esposte in comitato ristretto.

Vi è un'altra ragione per cui la legge non è stata applicata, ed è questa: essa prevede che il nuovo personale inizi coll'ex grado VII, senza partire dal grado iniziale.

TOZZI CONDIVI. Perché la legge è stata impostata così?

COLLESELLI, *Relatore*. Per creare il presupposto di quadri per un servizio efficiente, che intervenisse tempestivamente contro le sofisticazioni. Però, nell'applicazione pratica della legge ci si è trovati di fronte a funzionari del Ministero, entrati in carriera con regolare concorso, che sarebbero stati scavalcati da questi nuovi elementi entrati in carriera con l'ex grado VII, ed anche sforniti di particolari requisiti, essendo sufficienti per la partecipazione al concorso due anni di laurea. Così ci saremmo trovati di fronte ad ispettori del Ministero della sanità con 26-27 anni di età, mentre i funzionari dell'Amministrazione

raggiungono tale qualifica dopo 10 anni di carriera e di esperienza.

Sulla prima eventuale conseguenza della presa di posizione dell'onorevole Nannuzzi, valuterà il Governo: per parte mia credo che l'ostacolo non sia insormontabile e le due cose possano procedere assieme. Il problema, secondo me, non è quello di invertire le posizioni, ma di far sì che anche i primi gradi vengano coperti in modo che questo parametro non venga a capovolgersi, lasciando coperti i gradi superiori e scoperti quelli inferiori. Io mi sono dichiarato d'accordo, in Comitato ristretto, sulla posizione Nannuzzi in merito ai concorsi; ma non credo che questa posizione venga compromessa, quando contemporaneamente alle promozioni avvenga l'indizione dei concorsi.

PRESIDENTE. Senza entrare nel merito, ritengo sia necessario che le due esigenze – delle promozioni e dell'indizione ed espletamento dei concorsi – siano garantite; perché è importante la promozione, ma è più importante, anche dal punto di vista del Governo, che sia indetto ed espletato il concorso.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Permettetemi una dichiarazione. Noi dobbiamo soltanto realizzare il meglio in questa legge. Lo scopo che mi ha spinto a proporre questo emendamento – sul quale non è il caso di insistere perché sarete voi, in definitiva, a giudicare dopo questo chiarimento – è solo quello di affrettare l'arrivo in porto di questa legge; affettarla nel senso di spingere le due cose insieme in modo che esse giungano contemporaneamente in porto. Naturalmente ci vuol del tempo – otto mesi, un anno – per portare il concorso a compimento, anche se cercheremo di affrettare questo *iter*. Il concorso verrà bandito immediatamente.

NANNUZZI. La mia obiezione è proprio questa: occorrono otto mesi-un anno per espletare il concorso, mentre le promozioni avvengono a concorso indetto, cioè prima che sia espletato.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono disposto ad accettare un'altra formula.

PRESIDENTE. Vogliamo dire: « ... concorsi banditi o in corso di espletamento »?

NANNUZZI. Non posso dimenticare che ben due concorsi sono stati banditi e poi soppressi quando erano in corso di espletamento. Comunque, vorrei dire all'onorevole Sottosegretario e al relatore che l'urgenza delle promozioni non esiste, perché se esse avvengono prima che il nuovo personale abbia assunto il suo posto, non si potrà spostare il personale che ha ottenuto la promozione. È evidente che la promozione deve essere fatta dopo la immissione del personale nuovo o almeno contemporaneamente.

Queste le ragioni politiche ed amministrative. Debbo concludere, infine, che approvando l'emendamento noi verremmo anche a premiare coloro che, di fatto, hanno impedito che la legge votata dal Parlamento venisse applicata. Ora, questo non è accettabile, dal momento che il relatore ha sottolineato che coloro che erano in servizio si sono opposti all'attuazione di una legge, perché i nuovi arrivati sarebbero stati immessi ad un grado superiore, a quello che era loro toccato. Ma qui si tratta di un ruolo nuovo, mentre io avrei potuto comprendere la loro opposizione solamente se il disposto della nuova legge avesse nuociuto alla loro carriera.

Ora, quando quegli stessi posti del ruolo nuovo vengono assegnati a questi funzionari di cui, quindi, si favorisce la carriera, almeno condizioniamo gli effetti della legge alla entrata effettiva del nuovo personale. Altrimenti si farebbe la legge per favorire la carriera di un certo numero di impiegati dello Stato.

Siccome lo scopo della legge non è questo...

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordiamo perfettamente in questo.

NANNUZZI. Allora la prego di accettare il testo del comitato ristretto, che aveva lo scopo di sodisfare le esigenze dell'amministrazione innanzi tutto, poi le esigenze del personale, le quali vengono sodisfatte più ampiamente di quello che era previsto dalla loro carriera e dai ruoli che erano stati istituiti nel passato.

Posso anche comprendere che sia necessario fare avanzare impiegati che hanno capacità ed esperienza, che hanno dato tutto quello che potevano dare al servizio dello Stato, ma nel momento in cui si arriva a questa conclusione, deve essere una conclusione derivante dalla sodisfazione delle altre esigenze dell'amministrazione.

PRESIDENTE. L'esigenza prospettata dall'onorevole Nannuzzi è condivisa anche dal rappresentante del Governo. Vediamo di poterla esprimere in una formula meno drastica. Si potrebbe trovare una formula di questo genere: « ... debbono essere conferiti in concomitanza con l'esaurimento degli atti di concorso ». L'esaurimento è un concetto che dà una certa garanzia alla tesi dell'onorevole Nannuzzi. Gli altri concorsi sono cominciati e sono già in fase avanzata. Però non è ancora la fine del concorso e quindi dà all'amministrazione la possibilità di attuazione.

NANNUZZI. Si afferma che i professionisti non vogliono entrare nei ruoli dello Stato perché le condizioni di carriera non sono particolarmente favorevoli. La stessa cosa l'ha ripetuta il rappresentante del Ministero della sanità nel comitato ristretto. Per questo, il Parlamento aveva deciso di favorire l'afflusso di forze nuove a quel grado.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo mi comunica che, visto che non è possibile trovare una soluzione concordata, ritira l'emendamento.

COLLESELLI, *Relatore*. Se noi qui procedessimo all'approvazione del dispositivo di legge senza il collegamento dei concorsi, faremmo una legge per le semplici promozioni. Allora ci siamo ritirati sulla concomitanza dei concorsi. Qual è la preoccupazione anche del Ministero della sanità? Che non ci siano medici sufficienti a coprire i posti iniziali della carriera. Se il concorso viene fatto prevedendo che vi sono le promozioni e quindi si apre maggiore possibilità e rapidità di carriera, io penso che il concorso possa avere più fortuna dei concorsi precedenti.

Per quanto riguarda la posizione iniziale dei medici della direzione di sanità, è un problema che si pone all'infuori di questa legge per migliorare il loro trattamento finanziario. Perché non è giusto che un medico entri nella carriera della sanità con centomila lire, quando un medico entra negli ospedali con un milione.

Ora, c'è un problema di fondo ed è il servizio ispettivo della sanità. Dobbiamo rendere effettivo questo servizio. È chiaro che il Ministero della sanità non potrà renderlo efficiente se non ha l'apporto di nuove leve. Io penso che il Ministero della sanità possa in questa sede non avere ostacoli da parte di chi può essere promosso, perché nella stessa misura in cui si fanno i concorsi, ci sono anche le promozioni. Quindi penso che sia proprio il caso di procedere in questo senso e il Ministero della sanità una volta tanto esaminerà immediatamente gli atti del concorso. In concomitanza con l'entrata delle nuove leve farà le promozioni. Se ciò non si può fare in un anno, si farà in un limtie di tempo ragionevole.

PRESIDENTE. La questione a questo punto diventa accademica. Mi pare che siamo tutti d'accordo sul testo concordato dal comitato ristretto, perché il Governo ha ritirato l'emendamento dopo avere ascoltato le preoccupazioni della Commissione. Penso che sia possibile sodisfarle.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

Gli articoli 15, 20 e 25 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, sono abrogati.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo alle tabelle nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che porrò successivamente in votazione:

TABELLA *A*.

Carriera direttiva dei medici.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale medico capo . .	1
Ispettore generale medico	33
Medico provinciale capo	101
Medico provinciale superiore . .	119
Medico provinciale di 1ª classe . .	230
Medico provinciale di 2ª classe . .	
Totale . . .	484

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Carriera direttiva dei veterinari.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale veterinario . .	13
Veterinario provinciale capo . . .	50
Veterinario provinciale superiore .	63
Veterinario provinciale di 1ª classe	114
Veterinario provinciale di 2ª classe	
Veterinario provinciale di 3ª classe	
Totale . . .	240

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

Carriera direttiva dei chimici.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale chimico	3
Chimico capo	9
Chimico superiore	11
Chimico di 1ª classe Chimico di 2ª classe	16
Totale	39

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

Qualifica	Numero dei posti
Ispettore generale	21
Direttore di divisione	33
Direttore di sezione	58
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	171
Totale	283

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti legislativi:

« Modificazioni ed integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (614-642-*B*):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

« Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1071-1460):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Belci, Berloffa, Caprara, Castelli, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Dietl, Di Primio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Rosati, Scotoni, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI